

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
CONSAPEVOLMENTE -
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA
SARAGAT 50

Numero REA: MC - 169392

Codice fiscale: 01642560435

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto Raccolta n.23.105

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa (a responsabilità limitata) denominata "COOPERATIVA SOCIALE CONSAPEVOLMENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Civitanova Marche.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea

straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge n. 381/91, come specificati al successivo articolo 5.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'rt. 2516 C.C.,

dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) la gestione di asili nido, scuole materne, elementari, secondarie di primo o secondo grado, di strutture scolastiche educative in genere, aperte anche alle famiglie dei non soci, fermo restando il riconoscimento e l'accettazione dei principi ispiratori della società;
- b) l'organizzazione e gestione di corsi di recupero scolastico e potenziamento allo studio rivolti agli studenti della scuola primaria e secondaria di ogni grado;
- c) l'organizzazione e la gestione di corsi di recupero e attività di sostegno educativo a studenti con disabilità;
- d) provvedere all'acquisto dei libri di testo e di ogni altro materiale per il miglior funzionamento delle iniziative promosse dalla società;
- e) la promozione e l'esecuzione di corsi, indagini, studi e ricerche, specie in campo economico, scientifico, sociologico, artistico;
- f) l'istituzione di case editrici e librerie , gestione biblioteche, emeroteche, centri giovanili aperti al pubblico;
- g) l'organizzazione e la promozione di iniziative e di

strutture per il tempo libero;

h) l'organizzazione e il coordinamento di servizi a favore della collettività con particolare riguardo all'organizzazione di un centro sociale e di consulenza che avrà la possibilità di superare i costi di esercizio delle singole attività allo scopo di attuare educazione permanente in favore degli adulti;

i) la promozione l'organizzazione e la gestione di attività di formazione professionale, corsi per extracomunitari, corsi di aggiornamento, anche a carattere residenziale e in eventuale collaborazione con gli organi pubblici e privati preposti a tale scopo;

l) l'organizzazioni di manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche e sportive;

m) compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali;

n) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge del 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano

attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa

- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive

modificazioni.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito

regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

- la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 47 e 48.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci operatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci operatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia

stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione (anche quella relativa alla categoria speciale) determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;

a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la

Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

ART.9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci

speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art.24, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto

solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento

nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, recede dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 47 e 48.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di recesso da socio cooperatore, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di

incompatibilità prevista dall'art. 6;

d) che fruiscano delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia (fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo);

e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

j) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;

k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

l) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 47 e 48 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 25.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al

comma precedente. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido (e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi).

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

operativo.

TITOLO IV

ART. 18

Ai sensi dell'art.2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

indicazione della propria attività di lavoro;

dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci operatori;

precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il

Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

QUOTE SOCIALI

ART. 19

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite, salva quella di cui alla lettera d), non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

ART. 20

Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera

di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della sottoscrizione.

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

ART. 21

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore o volontario che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 22

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.

ART. 23

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento

economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dall'art. 2545 sexies C.C. e del successivo art. 24. In tale caso, l'assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

non meno del 30% al fondo di riserva legale;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;

all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 quinquies, secondo comma, C.C.;

l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al

fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 24

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno nonché delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente e del presente statuto.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

DEI SOCI COOPERATORI

ART. 25

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in

assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 26

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 27

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali

del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 24.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ART. 28

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

l'Assemblea;

il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore Unico;

il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 29

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

a) affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

b) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci

almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 22.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 30

L'Assemblea Ordinaria:

approva il bilancio consuntivo con la relazione del
Consiglio di Amministrazione;

delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci
cooperatori;

provvede alla nomina degli amministratori, previa
determinazione del loro numero e della durata del loro
mandato, nonché alla loro revoca;

determina la misura dei compensi da corrisponderli agli
amministratori per la loro attività collegiale;

provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se
ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti
del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente,
fissa i compensi loro spettanti;

conferisce eventualmente, ai sensi dell'art. 2477, primo
comma, C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile,
determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata
dell'incarico;

delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei
sindaci e del revisore contabile;

approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria, quello disciplinante
il rapporto mutualistico;

delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul
mancato accoglimento della domanda ammissione di

quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento
interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di
apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la
soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti
economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi
del precedente art. 27;

delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere
sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 7,
lettera d).

L'azione sociale di responsabilità contro gli
amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere
esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o
transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni
previste dell'art. 2476 C.C., con riferimento al numero dei
voti spettanti ai soci.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia
riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente
statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione
dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di
questi per gli atti compiuti.

ART. 31

L'Assemblea è considerata straordinaria, quando si riunisce
per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo,
sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato

della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 32

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'assemblea

straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un mezzo dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 33

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'assemblea, il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 34

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed i soci volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni tre mesi e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 35

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (dall'amministratore Unico) o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente (o dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti); in caso di assenza di entrambi,

essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE UNICO

ART. 36

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 8 (otto), eletti dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche), tra i

soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori (persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche).

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre

mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta almeno da due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio.

ART. 38

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;

compilare i regolamenti interni;

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;

deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto (quinto) comma dell'art. 5;

conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei

soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento
interno ai soci cooperatori inadempienti;
promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli
promossi da altre cooperative, compilando od approvando i
progetti di statuto relativi, determinando le quote di
capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni
di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti
l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che,
per disposizioni di legge o del presente statuto, siano
riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a
deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente
art.30, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C.
("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni").

ART. 39

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il
Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 C.C..

ART. 40

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche

amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 41

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per

il Presidente dello stesso.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE REVISORE

ART. 42

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 43

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dell'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 44

Ove l'assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma

del precedente art. 42, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti d indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, C.C..

Il revisore incaricato del controllo contabile:

verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45

Le parti interessate, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

2. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni

le galmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) della Camera di Commercio di Macerata in conformità del suo Regolamento Generale.

ART. 46

1. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.

2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

TITOLO X

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE

ART. 47

E' fatto divieto di:

distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ART. 48

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote.

ART. 49

Le clausole di cui agli artt. 47 e 48, non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci (o non soci), e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano

le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato:

Claudio Orazi

Antonio Moretti

copia su supporto informatico conforme al documento

originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del

DLgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del decreto

22/02/2007 mediante M.U.I.